

1 Quali sono i tipi di termini rilevanti ai fini dei procedimenti civili?

Ai sensi del diritto processuale sloveno, un termine è un periodo di tempo limitato da due momenti - l'inizio e la fine di detto periodo - nel quale un particolare atto processuale può essere eseguito o, eccezionalmente, non può essere eseguito.

Il diritto sloveno riconosce diversi termini:

termini sostanziali e processuali: i termini sostanziali sono determinati dal diritto sostanziale ai fini dell'esercizio di diritti e sono suddivisi in: termini di prescrizione estintiva, alla scadenza dei quali un diritto si estingue per legge, e termini di prescrizione presuntiva, in base ai quali un diritto non può più essere affermato qualora l'opponente presenti opposizione. I termini processuali sono stabiliti per l'esecuzione di atti processuali;

termini di legge e giudiziari: i termini di legge e la loro durata sono stabiliti direttamente dalle leggi, mentre i termini giudiziari sono fissati da un organo giurisdizionale tenendo conto di tutte le circostanze di un caso specifico;

termini prorogabili e non prorogabili: i termini giudiziari possono essere prorogati, mentre i termini di legge non possono esserlo;

termini soggettivi e oggettivi: i termini soggettivi iniziano a decorrere dal momento in cui una persona idonea ha appreso di un particolare evento o ha acquisito l'opportunità di compiere un atto processuale, mentre i termini oggettivi iniziano a decorrere dal momento in cui si verifica una determinata circostanza oggettiva;

termini di prescrizione processuale e termini indicativi: alla scadenza di un termine di prescrizione processuale, un atto processuale al quale si applica detto termine non può più essere eseguito con efficacia; mentre la violazione di un termine indicativo non ha conseguenze giuridiche dirette.

2 Elenco dei giorni previsti come festivi conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del 3 giugno 1971.

Ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71, un "giorno lavorativo" indica tutti i giorni che non siano giorni festivi, domeniche o sabati. In Slovenia i seguenti **giorni festivi** sono considerati giorni non lavorativi a norma della *Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji* (legge della Repubblica di Slovenia sui giorni festivi e sui giorni non lavorativi; abbreviata in sloveno: ZPPDP):

1 gennaio - Capodanno;

8 febbraio - Giorno di Prešeren, festa slovena della cultura;

27 aprile - Giorno della rivolta contro l'occupazione;

1 e 2 maggio - Festa del primo maggio;

25 giugno - Giornata dello Stato;

1 novembre - Ognissanti;

26 dicembre - Festa dell'indipendenza e dell'unità.

I **giorni non lavorativi** in Slovenia includono inoltre:

domenica e lunedì di Pasqua;

15 agosto - Assunzione;

31 ottobre - Festa della riforma;

25 dicembre - Natale.

3 Quali sono i principi giuridici generali concernenti i termini processuali civili?

Le norme generali sui termini processuali nella legislazione slovena sono stabilite dalla *Zakon o pravdnem postopku* (codice di procedura civile, abbreviata in sloveno: ZPP). Gli articoli dal 110 al 112 e dal 116 al 120 del codice di procedura civile sono direttamente applicabili nei procedimenti civili e, *mutatis mutandis*, nei procedimenti non contenziosi, nei procedimenti di esecuzione e in materia di sicurezza e nelle procedure di liquidazione coatta o di fallimento dovute a insolvenza di un'impresa o alla sua liquidazione.

4 Quando un atto o una formalità devono essere compiuti entro un determinato termine, qual è il momento iniziale dal quale il termine decorre (dies a quo)?

La legge slovena riconosce il conteggio civile dei termini, ossia il conteggio in base ai giorni. I termini sono calcolati in giorni, mesi e anni. Se un termine è espresso in giorni, il giorno della notificazione di un atto giudiziario o il giorno dell'evento a partire dal quale inizia a decorrere il termine non sono inclusi in detto periodo di tempo; di conseguenza il primo giorno del termine in esame è il primo giorno successivo a tali giorni. I termini espressi in mesi o anni scadono alla fine del giorno nell'ultimo mese o anno che ha lo stesso numero del giorno in cui sono iniziati detti termini. Se tale giorno non esiste nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di quel mese. In questi casi i termini iniziano nel giorno in cui si è verificato l'evento a decorrere dal quale viene calcolato il termine (ad esempio, se un atto processuale deve essere eseguito entro un anno dalla notificazione di un documento che ha avuto luogo il 25 aprile 2005, tale termine scade il 25 aprile 2006). Se l'ultimo giorno di un termine è un sabato, una domenica, un giorno festivo o un altro giorno non lavorativo definito come tale dalla legge sui giorni festivi e sui giorni non lavorativi della Repubblica di Slovenia (cfr. punto 2 di cui sopra), il termine scade il primo giorno lavorativo seguente. I giorni di cui sopra non hanno alcun effetto sull'avvio e sul corso del procedimento poiché il termine decorre senza interruzione anche in questi giorni. Un'eccezione a questa regola è costituita dal periodo di vacanze giudiziarie (tra il 15 luglio e il 15 agosto), durante il quale un termine non può iniziare a decorrere; in tal caso, detto termine inizierà a decorrere dal primo giorno successivo alla vacanza giudiziaria.

Gli eventi dopo i quali iniziano a decorrere più spesso i termini sono la notificazione di un atto giudiziario, un'azione dell'opponente o un evento non processuale.

5 Può il momento iniziale dal quale il termine decorre essere influenzato o modificato dalle modalità di notificazione o comunicazione degli atti (a mezzo dell'ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale)?

Ai sensi del diritto sloveno, i documenti vengono notificati per posta, da un ufficiale giudiziario, presso un organo giurisdizionale o in qualsiasi altro modo prescritto dalla legge. Quando un termine inizia a decorrere dal momento della notificazione, il metodo di notificazione dei documenti non ha alcun effetto sull'inizio del decorso di detto termine. Il termine inizia a decorrere dal momento in cui la notificazione ha effettivamente avuto luogo o si ritiene abbia avuto luogo a norma di legge.

La notificazione di documenti è disciplinata dagli articoli 132 e seguenti del codice di procedura civile. Esistono forme di notificazione o comunicazione non personali (ordinarie) e personali e la notificazione o comunicazione avviene attraverso canali elettronici protetti.

In caso di **notificazione mediante consegna personale di documenti** (articoli 140 e 141 del codice di procedura civile), la notificazione si considera avvenuta il giorno in cui un ufficiale giudiziario consegna i documenti a un destinatario presso la sua abitazione o il suo posto di lavoro. Qualora non sia possibile trovare il destinatario presso il suo domicilio, i documenti possono essere consegnati a una persona adulta del suo nucleo familiare. Qualora l'ufficiale giudiziario notifici i documenti presso il posto di lavoro del destinatario che non è presente al momento della notificazione o qualora l'ufficiale giudiziario non sia in grado di mettersi in contatto con il destinatario in ragione di procedure specifiche in vigore sul luogo di lavoro, la notificazione si considera avvenuta quando i documenti vengono consegnati a una persona autorizzata ad accettare posta o ad una persona che è impiegata presso tale luogo di lavoro. Qualora il destinatario viva in una struttura di ricezione e l'ufficiale giudiziario non riesca a trovarlo, i documenti vengono consegnati a una persona autorizzata ad accettare posta per conto dei residenti della struttura. Il termine inizia a decorrere dal giorno successivo a tale notificazione. Qualora non sia possibile effettuare la notificazione, l'ufficiale giudiziario può lasciare i documenti in una cassetta della posta all'indirizzo di residenza del destinatario, nel qual caso la notificazione si considera avvenuta alla data in cui i documenti sono stati lasciati nella cassetta della posta. Qualora il destinatario non abbia una cassetta delle lettere o la stessa non sia utilizzabile, i documenti possono essere consegnati all'organo giurisdizionale che aveva richiesto la notificazione o a un ufficio postale locale, lasciando un avviso di notificazione sulla porta principale dell'abitazione che specifichi dove è possibile recuperare i documenti. La notificazione si considera avvenuta alla data in cui l'avviso di notificazione viene apposto sulla porta. L'ufficio postale conserva i documenti per 30 giorni e qualora il destinatario non li ritiri entro tale termine, i documenti vengono restituiti all'organo giurisdizionale. Qualora i documenti debbano essere notificati a una persona giuridica, registrata nel registro delle imprese, oppure a un imprenditore indipendente, e non sia possibile effettuare la notificazione all'indirizzo dello stabilimento registrato presso il registro, la notificazione avviene lasciando i documenti o l'avviso di notificazione all'indirizzo registrato nel registro, a condizione che tale indirizzo esista effettivamente.

La **notificazione in persona** (articoli 142 e 143 del codice di procedura civile) si ha quando la notificazione riguarda un'azione legale, una decisione di un organo giurisdizionale contro la quale è ammessa un'impugnazione o un mezzo di ricorso straordinario, un'ingiunzione di pagamento per le spese processuali a norma dell'articolo 105a del codice di procedura civile, una convocazione a un'udienza di transazione o alla prima udienza principale. Altri documenti vengono notificati di persona soltanto quando ciò è imposto dalla legge o quando un organo giurisdizionale ritiene che sia necessario procedere in tal senso perché i documenti sono originali o per altri motivi che richiedono una maggiore cautela. Il termine inizia a decorrere dal giorno successivo a tale notificazione. Il termine può scadere in un giorno non lavorativo, il che significa che se scade in un giorno non lavorativo, detto termine non viene prorogato al giorno lavorativo successivo.

Qualora sia richiesta una notificazione in persona diretta ma non sia possibile effettuare la stessa, l'ufficiale giudiziario può lasciare il documento in una cassetta delle lettere o affiggere sulla porta principale dell'abitazione un avviso di notificazione di documenti, che stabilisce un termine di 15 giorni entro il quale il destinatario può ritirare i documenti presso un ufficio postale locale, laddove la notificazione sia stata tentata tramite i servizi postali, oppure presso l'organo giurisdizionale che aveva ordinato la notificazione. La notificazione si considera avvenuta quando il destinatario ritira i documenti presso l'ufficio postale oppure trascorsi i 15 giorni, qualora il destinatario non ritiri i documenti. Nel caso in cui il destinatario non ritiri i documenti, il termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo la notificazione o quest'ultima si considera aver avuto luogo.

La **notificazione elettronica** può avvenire utilizzando mezzi elettronici protetti. Il sistema informatico invia automaticamente gli atti alla casella di posta elettronica iscritta al registro del sistema informatico giudiziario o nella casella postale funzionale protetta del destinatario (persona fisica o giuridica), che effettua la notifica dell'atto con mezzi elettronici protetti come attività registrata e che ha ottenuto a tal proposito l'autorizzazione del Ministro della giustizia. Il destinatario è tenuto a ritirare l'atto entro 15 giorni. Il destinatario prende conoscenza dell'atto e lo ritira dal sistema informatico identificandosi nella maniera prescritta prima del ritiro, apponendo la firma elettronica sulla relata di notifica e rinviandola firmata al mittente per via elettronica protetta. La notifica si ritiene aver luogo dove il destinatario ha ritirato l'atto per via elettronica. Se il destinatario non ritira l'atto entro 15 giorni, la notifica viene considerata come effettuata il giorno in cui scade tale termine. Almeno tre mesi dopo la scadenza del termine di 15 giorni dopo la ricezione del messaggio elettronico, si presume che il destinatario sia stato informato del contenuto dell'atto. Il termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione o a quello in cui si considera che la notificazione abbia avuto luogo qualora il destinatario non abbia ritirato i documenti. **Va sottolineato che la notificazione per via elettronica si fonda su una base giuridica stabilita dalla legge, tale tipologia di notificazione non è ancora possibile nei procedimenti giudiziari civili e commerciali, ad eccezione dei procedimenti di esecuzione, delle procedure concorsuali e dei procedimenti relativi a questioni catastali. Per quanto riguarda l'uso delle operazioni elettroniche, consultare la sezione "trattamento automatizzato" del presente portale.**

6 Nel caso in cui l'accadimento di un fatto determina il momento iniziale per il decorso del termine, il giorno stesso dell'accadimento è incluso nel calcolo del termine?

Quando un termine è espresso in giorni, il giorno della notificazione di un atto giudiziario o il giorno di un evento a partire dal quale inizia a decorrere un termine non sono inclusi nel termine stesso; di conseguenza, il primo giorno del termine è il giorno successivo alla notificazione dell'atto giudiziario o il giorno successivo al verificarsi dell'evento previsto.

I termini espressi in mesi o anni scadono alla fine del giorno dell'ultimo mese o anno il cui numero corrisponde al giorno in cui sono iniziati a decorrere detti termini. Se tale giorno non esiste nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di quel mese. In questi casi i termini iniziano a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento a partire dal quale viene calcolato il termine previsto (ad esempio, se un atto processuale deve essere eseguito entro un anno dalla notificazione di un documento che ha avuto luogo il 25 aprile 2005, tale termine scade il 25 aprile 2006).

7 Quando un termine è espresso in giorni, il numero ivi indicato comprende i giorni di calendario o solo i giorni lavorativi?

Quando un termine è espresso in giorni, si intendono giorni di calendario. I termini decorrono senza interruzioni, includendo sabati, domeniche e giorni non lavorativi. Ad esempio, se una sentenza è stata notificata il venerdì, il termine per un'impugnazione inizia a decorrere da sabato. Se l'ultimo giorno di un termine stabilito è un sabato, una domenica, un giorno festivo o un altro giorno non lavorativo definito come tale dalla legge sui giorni festivi e sui giorni non lavorativi della Repubblica di Slovenia, tale termine scade il primo giorno lavorativo seguente.

Nel calcolare i termini è necessario applicare anche le norme speciali di cui all'articolo 83 della *Zakon o sodiščih* (legge sugli organi giurisdizionali) che disciplina le vacanze giudiziarie. Tra il 15 luglio e il 15 agosto gli organi giurisdizionali svolgono soltanto udienze e adottano decisioni in merito a questioni urgenti definite tali a norma di legge (ingiunzioni, affidamento e custodia di minori, obbligazioni alimentari, ecc.). Fatta eccezione per le questioni urgenti, i termini processuali non decorrono in tale periodo. Qualora la notificazione avvenga durante il periodo di vacanze giudiziarie (ad esempio, il 20 luglio), il termine processuale inizia a decorrere dal giorno seguente all'ultimo giorno di dette vacanze, ossia dal 16 agosto. Anche i termini processuali non possono scadere durante le vacanze giudiziarie. Ad esempio, se la notificazione è stata effettuata il 10 luglio, un eventuale termine di 15 giorni scade il 26 agosto. Il decorso del termine viene infatti interrotto dalle vacanze giudiziarie.

8 Se il termine è espresso in settimane, mesi o anni?

Il diritto sloveno non esprime i termini in settimane. I termini sono calcolati in giorni, mesi e anni. I sabati, le domeniche e gli altri giorni non lavorativi non hanno effetto su un termine e un termine non può scadere in tali giorni. Se l'ultimo giorno di un termine è un sabato, una domenica, un giorno festivo o un altro giorno non lavorativo definito come tale dalla legge sui giorni festivi e sui giorni non lavorativi della Repubblica di Slovenia, tale termine scade il primo giorno lavorativo seguente.

Le disposizioni della legge sugli organi giurisdizionali in materia di termini durante le vacanze giudiziarie presentano delle lacune per quanto concerne i termini espressi in mesi o anni, in relazione ai quali l'articolo 111, terzo comma, del codice di procedura civile prevede che gli stessi scadano il giorno il cui numero corrisponde alla data di inizio del decorso del termine. Le vacanze giudiziarie non incidono sul decorso dei termini espressi in anni. Secondo la giurisprudenza, i termini espressi in mesi non decorrono durante le vacanze giudiziarie e sono quindi prorogati di un mese (ad esempio: un termine processuale di tre mesi che inizia a decorrere il 20 giugno scade il 20 settembre; un termine di tre mesi che scadrebbe durante le vacanze giudiziarie, ad esempio il 5 agosto, viene prorogato di un mese e scade il 5 settembre).

9 Se è espresso in settimane, mesi o anni, quando scade il termine?

I termini espressi in mesi o anni scadono alla fine del giorno dell'ultimo mese o anno il cui numero corrisponde al giorno in cui sono iniziati a decorrere detti termini. Se tale giorno non esiste nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di quel mese (ad esempio: se un particolare atto processuale deve essere eseguito entro un anno dalla notificazione dei documenti e questi ultimi sono stati notificati il 25 aprile 2005, il termine scade il 25 aprile 2006; se un particolare atto processuale deve essere eseguito entro un mese dalla data di notificazione, che ha avuto luogo il 31 maggio 2005, l'ultimo giorno del termine è il 30 giugno 2005).

10 Se il termine scade il sabato, la domenica o un altro giorno festivo, è prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente?

I termini non scadono il sabato, la domenica o in un altro giorno non lavorativo. Se l'ultimo giorno di un termine è un sabato, una domenica, un giorno festivo o un altro giorno non lavorativo definito come tale dalla legge sui giorni festivi e sui giorni non lavorativi della Repubblica di Slovenia, tale termine scade il primo giorno lavorativo seguente.

11 Esistono circostanze in cui i termini possano essere prorogati? A quali condizioni può essere ottenuta una proroga?

Solo i termini fissati da un organo giurisdizionale, i cosiddetti termini giudiziari (articolo 110 del codice di procedura civile), possono essere prorogati. Un termine giudiziario può essere prorogato da un organo giurisdizionale su richiesta di una parte qualora sussistano giustificati motivi per detta proroga. È necessario richiedere una proroga di un termine prima della sua scadenza. I termini fissati dalla legge non possono essere prorogati. La disposizione in merito alla natura non prorogabile dei termini di legge è obbligatoria.

12 Quali sono i termini per le impugnazioni?

Le parti possono presentare un'impugnazione contro una sentenza o una decisione emessa in primo grado entro il termine di impugnazione generale di 30 giorni successivi alla notificazione della sentenza, o di 15 giorni successivi alla notifica di una copia dell'ordinanza del tribunale emessa in primo grado, salvo diversa disposizione del codice di procedura civile (articolo 333, e articolo 363, secondo comma del codice di procedura civile).

Un termine di impugnazione più breve, pari a 15 giorni, è fissato nel caso di controversie relative a cambiali o assegni (articolo 333 del codice di procedura civile), a 8 giorni per violazione di proprietà privata (articolo 428 del codice di procedura civile), controversie di modesta entità (articolo 458 del codice di procedura civile), per notificare un'impugnazione nel contesto di controversie commerciali di modesta entità e per emettere un'ingiunzione di pagamento. Tale termine più breve, pari a 8 giorni, si applica anche alla presentazione di mezzi di ricorso (appelli e opposizioni) nei procedimenti che mirano a ottenere l'esecuzione e i provvedimenti conservativi rispetto ai crediti (articolo 9 della *Zakon o izvršbi in zavarovanju* (legge in materia di esecuzione e misure conservative).

13 Può il giudice modificare i termini, in particolare i termini di comparizione, o fissare una data precisa per la comparizione?

Gli organi giurisdizionali tengono udienze laddove ciò è prescritto dalla legge o è necessario nel corso del procedimento (articolo 113 del codice di procedura civile). Un'udienza è un appuntamento in un luogo e a un'ora specifici, fissato per lo svolgimento di un atto processuale. Un organo giurisdizionale può rinviare un'udienza a una data successiva qualora vi siano giustificati motivi per procedere in tal senso (articolo 115 del codice di procedura civile).

Un organo giurisdizionale può altresì prorogare il termine stabilito per una parte per l'esecuzione di un atto processuale (termine giudiziario) qualora vi siano giustificati motivi per tale estensione e la parte abbia chiesto la proroga del termine prima della sua scadenza.

14 Quando un atto destinato ad una parte residente in una località in cui beneficerebbe di un termine prorogato, è notificato in un luogo in cui i residenti non beneficiano di tale proroga, l'interessato perde il beneficio di tale termine?

Ai sensi del diritto sloveno non è possibile prorogare un termine in base al fatto che una parte è residente in un luogo o in una zona specifici.

15 Quali sono gli effetti del mancato rispetto dei termini?

Non rispettare un termine comporta in generale la perdita di un diritto. Una parte perde il diritto a presentare un mezzo di ricorso (prescrizione estintiva) e un mezzo di ricorso presentato oltre i termini sarà respinto. Un organo giurisdizionale respinge una domanda che una parte non modifica o integra entro un termine prescritto.

Qualora una parte non rispetti un termine si potrà ritenere che la stessa abbia rinunciato all'azione (ad esempio, nel caso in cui una parte non paghi un diritto di cancelleria entro il termine di legge, si considera che la stessa abbia rinunciato alla sua domanda e il procedimento viene sospeso; lo stesso si applica quando nessuna delle parti chiede che il procedimento prosegua entro quattro mesi dalla sua sospensione).

La non comparizione di una parte a un'udienza in taluni casi può essere considerata una rinuncia all'azione. (ad esempio, se nessuna delle parti si presenta alla prima udienza, si considera che la parte attrice abbia rinunciato all'azione).

Il mancato rispetto di un termine può avere conseguenze per una parte anche nei procedimenti di assunzione delle prove. L'inosservanza di un termine del pagamento di un anticipo per l'assunzione delle prove proposte ne comporta la loro mancata assunzione.

16 Se il termine è scaduto, quali rimedi sono disponibili per le parti che non l'hanno rispettato, ossia le parti incorse nella decadenza?

Qualora una parte non rispetti un termine per il compimento di un determinato atto processuale, e ciò dia luogo a una prescrizione estintiva (la quale fa sì che alla parte sia precluso il compimento dell'atto processuale), su richiesta di parte, un organo giurisdizionale può concedere alla stessa di eseguirlo successivamente (ossia di essere rimessa in termini, articoli da 116 a 121 del codice di procedura civile).

Le condizioni per la rimessione in termini sono le seguenti:

una parte non ha rispettato un termine per un motivo giustificato, come stabilito dall'organo giurisdizionale alla luce di tutte le circostanze del caso;

la prescrizione estintiva si è verificata a causa del mancato rispetto di un termine;

una parte presenta un'istanza di rimessione in termini dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale doveva essere eseguito l'atto processuale e lo fa entro 15 giorni dalla cessazione del motivo che ha causato il mancato rispetto del termine ad opera della parte interessata; qualora la parte interessata sia venuta a conoscenza del termine non rispettato soltanto in seguito alla scadenza dello stesso, allora deve presentare tale istanza entro 15 giorni dal momento in cui ne è venuta a conoscenza; in tutti gli altri casi il termine per l'istanza è di tre mesi, o 30 giorni nelle controversie commerciali, dal giorno in cui il termine non è stato rispettato;

un atto processuale che non è stato compiuto viene eseguito contestualmente alla presentazione dell'istanza di rimessione in termini.

Solitamente il deposito di un'istanza di rimessione in termini non influisce sul corso del procedimento, tuttavia un organo giurisdizionale può decidere che il procedimento debba essere sospeso fino a quando una decisione in merito all'istanza non diventi definitiva. Ricevuta istanza tempestiva di rimessione in termini, di norma un organo giurisdizionale tiene un'udienza, in occasione della quale decide in merito a detta istanza. Laddove sia concessa la rimessione in termini, il procedimento è considerato retrocesso a una fase anteriore alla scadenza del termine, con conseguente annullamento delle decisioni emesse dall'organo giurisdizionale a seguito del decorso del termine.

Link correlati:

<http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov>

<http://www.sodisce.si/>

<https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs>

<http://www.pisrs.si/Pis.web/>

Ultimo aggiornamento: 24/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.